

Proposte emendative al disegno di legge n.1638, delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Premessa.

La proposta emendativa di Unacea è finalizzata alla semplificazione della disciplina in materia di verifiche e prove per l'omologazione e la conformità delle macchine operatrici da noi rappresentate. L'obiettivo è quello di inquadrare le macchine cosiddette operatrici nell'ambito delle Direttive vigenti nelle materie di caratteristiche costruttive, di equipaggiamento, d'identificazione dei veicoli e dei rimorchi, di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione. Allo stesso tempo, ci si prefigge di razionalizzare i controlli previsti per l'omologazione delle suddette macchine, alla luce della sovrapposizione di normative europee che prescrivono i medesimi controlli, o che hanno modificato la disciplina in essere rendendo obsoleti gli stessi.

TESTO

All'articolo 2 della delega al governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.1685

Al comma 2, sostituire il dettato della lettera g) con la seguente:

"g) classificazione, impiego, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli e dei rimorchi, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, e disciplina in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino nonché di circolazione su strada, di cui agli articoli 57 e 58 e da 104 a 114 del codice della strada, a fini di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, con particolare riguardo al coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con quanto previsto dalla disciplina europea in materia di macchine".

TESTO

All'articolo 306 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16.12.1992 n.495

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

"q) articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.18, 2.19, 2.20 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo)."

Relazione tecnica.

Con riferimento ai punti indicati nella proposta emendativa non presenti nell'attuale dettato dell'articolo 306, comma 1, lettera q, si precisa che:

2.1 della potenza del motore di trazione. Si tratta di un dato che deve essere certificato, caso unico in Europa tra tutte le omologazioni del tipo. Tale dato, inoltre, non serve a determinare né i limiti d'uso né la tassazione applicabile;

2.3 del serbatoio/i del combustibile. Si tratta di un requisito non strettamente attinente alla circolazione su strada, peraltro già coperto dalla marcatura CE;

2.4 dell'opacità dei fumi di scarico. Elemento non più applicato in considerazione del fatto che l'unica prescrizione in materia di emissioni motore è la direttiva 97/68/CE;

2.9 dei dispositivi per l'eliminazione dei disturbi radioelettrici. Elemento non più applicato in considerazione del fatto che l'unica prescrizione in materia di EMC è la direttiva 2004/108/CE;

2.10 della protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote. Si tratta di requisiti non strettamente attinenti alla circolazione su strada, peraltro già coperti dalla marcatura CE;

2.20 della installazione, ubicazione, funzionamento e identificazione dei comandi. Si tratta di requisiti non strettamente attinenti alla circolazione su strada, peraltro già coperti dalla marcatura CE.